

N. 537/2011 Sent.

N. 117/2011 R.G.

N. 4560/2011 Cron.

~~11~~ // Rep.

VERBALE DI UDIENZA DEL 22.6. 2011 DI DISCUSSIONE  
DELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G.N. 117/2011

E' presente per parte opponente l'avv. Antonino Catalano per delega che produce dell'avv. Laudicina che conclude come da memoria conclusiva.

E' presente per il Comune opposto l'avv. Di Trapani che conclude come da memoria conclusiva e comparsa di costituzione.

Il GU del Tribunale di Trapani - sezione civile, dott. Fiannetta Lo Bianco, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 23, VIII comma della legge 689/1981, ordina la discussione della causa iscritta al R.G.N. 117/2011 e, all'esito della stessa, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente



SENTENZA

Nella causa vertente

TRA

Alberto Augugliaro (Avv. Alessandro Laudicina) - opponente

E

Comune di Trapani (Avv. Francesco Paolo Di Trapani) - opposto

resa sulla base dei seguenti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Risulta, invero, condivisibile l'opzione ermeneutica proposta dall'opponente secondo cui l'Ordinanza Ingiunzione in questa sede opposta è stata emessa da organo incompetente.

In particolare, il Dlgs n. 193 del 2007 di attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE individua, all'art. 2, nel Ministero della Salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle Ausl, le autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti.

Nel caso di specie, il controllo è stato effettuato e la violazione è stata contestata dagli ufficiali di polizia giudiziaria, tecnici della Prevenzione presso l'ASP di Trapani.

Per tale attività non sussistono i profili di incompetenza evidenziati dall'opponente. Ed invero, in questo senso milita inconfutabilmente la norma di cui all'art. 13, comma I, della legge 689/1981, espressamente richiamata dall'art. 6 del dlgs n. 193 del 2007.

Ciò posto e chiarito, tuttavia l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dal Dirigente del 5° Settore del Comune di Trapani.

Bisogna dunque verificare se, alla luce della normativa vigente (nazionale e regionale) il Comune abbia ancora potestà sanzionatoria in materia.

Ebbene, a tal proposito, bisogna ricordare che, al fine del coordinamento delle disposizioni contenute nella L. 689/1981 con la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, la

Cassazione ha ampiamente chiarito che, nelle materie di competenza delle Regioni, l'individuazione dell'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dalla L. 689/1981 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 17, III comma, della stessa legge, in base all'ordinamento regionale.

Sul punto, va in primo luogo evidenziata l'inconferenza della normativa citata da parte opposta, atteso che la Legge Regionale Sicilia n. 28/1999 attiene alla "Riforma della disciplina del commercio" e reca norme relative all'accesso all'esercizio dell'attività commerciale, all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, agli orari di vendita, all'offerta di vendita e alle forme speciali di vendita, e non anche - evidentemente - all'igiene ed alla sicurezza alimentare.

Di contro, la prescrizione di cui all'art. 2 del dlgs 193/2007 è confortata dalla distribuzione operata dall'ordinamento regionale delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (D.A. 11469/94 e 13306/94) da cui risulta che la competenza riferita nelle materie oggetto dei regolamenti comunitari riguardanti il Dlgs 193/2007 è attribuita alle Unità Sanitarie Locali (ora ASP). (cfr. in questi termini, parere reso in materia dell'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Prot. Nr. 163.11.09). Pertanto il soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981 è proprio la ASP (già AUSL). In questo senso, allora, l'ordinamento della Regione



Si  
de  
co  
de  
al  
E  
sc  
di  
ri  
g  
d  
I  
E  
r  
a  
t  
l

Sicilia è perfettamente in linea con il disposto di cui all'art. 2 del Dlgs 193/2007, in seno al quale, tra le *Autorità competenti* in ordine alla vigilanza e al controllo dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza alimentare, è inserita anche la AUSL (ora ASP).

E così, posto che, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 il soggetto deputato a ricevere il rapporto è anche il soggetto deputato ad emettere la sanzione amministrativa, unica deve ritenersi essere l'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi e ad emettere l'ordinanza di pagamento della somma prevista.

In definitiva, alla luce del Dlgs 193/2007, della legge n. 689/1981 come integrata dall'ordinamento regionale, deve ritenersi che il Comune è incompetente ad irrogare le sanzioni amministrative nelle materie di cui al citato Dlgs 193/2007.

Conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta va annullata in quanto emessa da organo carente di potere.



La complessità delle questioni giuridiche affrontate, anche in punto di rinvenimento dei testi normativi di riferimento, costituisce grave motivo per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione nr. 163 del 20.12.2010 (Prot. 191809) emessa dal Dirigente del 5° Settore del Comando di Polizia Municipale e Servizi per il Commercio della Città di Trapani;
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Trapani li 22.6.2011



Il Giudice

Dot. Fiammetta La Bianca

